

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 153/25/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'iscrizione a ruolo e la successiva cartella traggono origine dal mancato riconoscimento di credito Irpef 2005 di Euro 1.340,00 esposto nel Mod. Unico 2007 per il 2006 a seguito di omessa dichiarazione Mod. Unico 2006 per il 2005.

Il ricorrente impugna la cartella e ne chiede l'annullamento specificando di non aver presentata la dichiarazione per il 2005 in quanto esonerato essendo l'imposta lorda diminuita delle ritenute inferiore ad Euro 10,33.

Specifica altresì il ricorrente che il credito si era consolidato con ritenute d'acconto subite e certificate per Euro 930,00 e versamenti in acconto di Euro 444,00.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso atteso che in presenza di credito da far valere nei confronti dell'Erario è comunque necessaria la presentazione della dichiarazione per consentire all'ufficio il controllo delle detrazioni e delle deduzioni utilizzate, controllo che nel caso in esame è stato precluso.

Con successiva memoria in data 25/5/2011, il ricorrente ribadisce le proprie richieste richiamando la sentenza di cassazione n. 12012/2006 e la risoluzione n. 74/2007 dell'Agenzia delle Entrate ancorché riferita ad ambito Iva, e lamentando una appropriazione indebita da parte dell'Ufficio in mancanza di riconoscimento del credito derivante da ritenute subite e da acconti versati nella cassa dell'Erario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio esaminati gli atti di causa ritiene che il ricorso debba essere respinto. Circa il diritto di esonero dalla presentazione della dichiarazione, non può essere invocato qualora si intenda far valere un credito nei confronti dell'Erario in quanto gli Uffici devono essere messi in condizione di verificare l'effettiva sussistenza del credito.

Nel caso di specie, dalla ricostruzione fatta dal ricorrente del quadro RN emerge che lo stesso ha usufruito di deduzioni e detrazioni non sufficientemente documentati e che i modelli F24 attestanti il versamento di acconti non risultano quietanzati.

Attesa l'esiguità della controversia, il Collegio ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.